

DELIBERA N. 41 - 2022

**XXX/ SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/270602/2020)**

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 09/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”; di seguito denominato *Regolamento*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 353/19/CONS e dalla delibera 390/21/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*” e s.m.i.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 28 dicembre 2017, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

Viste le delibere n. 683/20/CONS del 17/12/2020 e n. 374/21/CONS del 18/11/2021 con cui il Consiglio dell'Autorità ha disposto la proroga dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017;

Viste le delibere n. 203 del 29/12/2020 e n. 221 del 29/12/2021 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte con cui si è preso atto delle proroghe dell'Accordo quadro del 28 novembre 2017 e si sono accettate, per quanto di competenza, le suddette proroghe;

VISTA l'istanza di XXX del 23/04/2020 acquisita con protocollo n. 0177494 del 23/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il sig XXX nell'atto introduttivo richiede a Sky il risarcimento relativo alla fatturazione a 28 giorni.

Richieste:

1) Risarcimento fatturazione di 28 giorni, pari ad una mensilità pagata del mio abbonamento, tramite bonifico bancario.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non si è mai costituito e non ha prodotto scritti difensivi.

3. Motivazione della decisione

Sul rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento, precisando tuttavia che la richiesta di risarcimento del danno non rientra nell'ambito della competenza decisoria dell'organo adito, in applicazione dell'art. 20, comma 4, del succitato Regolamento, in quanto il provvedimento che definisce la controversia può esclusivamente ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme non dovute nonché di corrispondere indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Tuttavia, occorre precisare che se nell'istanza è formulata una richiesta di risarcimento danni, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, così come esplicito nella delibera 276/13/CONS, essa può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla parte,

la quale poi potrà naturalmente rivolgersi all'Autorità ordinaria per ottenere anche la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

Per quanto concerne inoltre i termini di presentazione delle memorie e del deposito dei documenti ai sensi dell'art. 16, c. 2 del Regolamento, si osserva che né l'operatore ha presentato, nel rispetto dei termini previsti, alcuna memoria difensiva né l'istante ha depositato documenti che avvalorino la sua istanza nel fascicolo documentale.

Nel merito.

La domanda, seppur interpretata come meglio precisato nel rito, non può essere accolta per i motivi di seguito enunciati.

In via preliminare, come sopra evidenziato, si rileva la genericità della domanda, poiché l'istante ha formulato una istanza priva di elementi precisi e dettagliati. Il sig XXX non ha depositato né un contratto né le fatture contestate e non ha neppure indicato il periodo interessato dalla fatturazione a 28 giorni. Conseguentemente non emergono elementi probanti e circostanziati tali da rendere condivisibili le doglianze asserite e anche dal formulario GU14 esse non risultano adeguatamente esplicate, cosicché non è stato possibile ricostruire in modo preciso e circostanziato la questione controversa. (cfr. del. N. 161/16/CIR)

Sulla questione in esame, rilevano pure le generali regole in materia di onere probatorio circa l'adempimento di obbligazioni, secondo cui l'utente deve provare l'esistenza del contratto, mentre l'operatore è tenuto a fornire la prova del proprio adempimento. Infatti, è principio generale dell'ordinamento, sancito dall'articolo 2697 c.c., quello secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento del contratto deve (solo) provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (cfr. Cass., S.U., sent. n. 13533/2001). Pertanto se è l'istante in primis a dover fornire la prova della fonte del diritto vantato, cosa che non è avvenuta, la domanda nei confronti di Sky Italia spa non può essere accolta, stante l'impossibilità di accertare l'"an" e il "quantum" del verificarsi della doglianza avanzata.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dal sig XXX contro Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi), per le motivazioni sopra esposte.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 9 novembre 2022

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lilli